

Bonus carburante: i buoni erogati nel 2023 hanno rilevanza contributiva

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 la Legge 10 marzo 2023, n. 23 di conversione del decreto Legge n. 5/2023, c.d. DL “Trasparenza”.

Il provvedimento contiene una modifica alla disciplina del **bonus carburante** di 200 euro esentasse, previsto dall’art. 1 comma 1.

In particolare, nel testo è stata inserita una precisazione in base alla quale “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

In altre parole, i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 dovranno essere assoggettati a **contribuzione previdenziale** e assistenziale.

Come si legge dal dossier del Centro Studi di Camera e Senato, la norma in esame riguarda esplicitamente il solo **reddito imponibile** ai fini delle imposte sui redditi; ciò sarebbe conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda come il bonus consista in un’agevolazione di **natura fiscale** in favore dei lavoratori dipendenti che ricevono dal proprio datore di lavoro uno o più buoni benzina; agevolazione introdotta nel periodo d’imposta 2022 dall’art. 2 del Dl 21/2022, per poi essere riproposta anche per il periodo d’imposta 2023 dall’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023.

Quest'ultima disposizione prevede in particolare che, fermo restando l'art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, **non concorre** alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a **200 euro** per lavoratore.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione del bonus carburante previsto per il 2022 (circ. n. 27/2022, § 2, e circ. n. 35/2022, § 3), quest'ultimo rappresenta un'**ulteriore agevolazione** rispetto a quella generale già prevista dall'art. 51 comma 3 del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (incrementato a 3.000 euro per il periodo d'imposta 2022 ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DL 115/2022).

Ne consegue che in caso di superamento del limite di 200 euro, l'**intero importo** (e non solo l'eccedenza) dovrà essere assoggettato a tassazione (*cf.* la Relazione illustrativa al DL 5/2023).

Sotto il profilo contributivo, stante la modifica introdotta in sede di conversione, il buono (o i buoni) benzina che il datore di lavoro privato riconoscerà nel **corso del 2023** al proprio dipendente concorrerà alla formazione della **base imponibile previdenziale**, a prescindere dal superamento del limite di 200 euro.

Ciò comporta che sui buoni benzina il datore di lavoro dovrà:

- far concorrere nella base imponibile previdenziale l'importo del buono (verificando l'eventuale superamento o meno del limite reddituale di 1.923 euro o di 2.692 euro ai fini dell'accesso, rispettivamente, all'esonero del 3% o del 2% della quota IVS del lavoratore ex art. 1

- comma 281 della L. 197/2022);
- effettuare la **trattenuta** in busta paga della quota a carico del proprio dipendente;
 - determinare la quota di contributi a proprio carico;
 - versare entro il giorno 16 del mese successivo.

La rilevanza ai fini contributivi del bonus carburante dovrebbe riguardare solo i buoni riconosciuti nel corso del 2023. La norma che ha previsto il medesimo bonus per l'anno 2022 (ovverosia l'art. 2 del DL 21/2022) **non** viene difatti **modificata** e pertanto dovrebbero essere ferme le istruzioni dettate dall'INPS con il messaggio n. 4616/2022. Qualche criticità si riscontra tuttavia su eventuali buoni carburante riconosciuti nei mesi di **gennaio** e **febbraio 2023** che, in base alla formulazione della norma in vigore prima della conversione in legge, non sono stati sottoposti a contribuzione previdenziale e che adesso – sulla base della modifica apportata in sede di conversione – dovrebbero invece essere assoggettati a contribuzione INPS.

Sul punto, è auspicabile un **intervento** da parte dell'Istituto di previdenza con indicazioni operative in merito alla gestione della rilevanza ai fini contributivi dei buoni benzina che sono stati già riconosciuti dai datori di lavoro prima della modifica.

(MF/ms)